



COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

Ordinanza n. 61/2024

Oggetto: **norme di comportamento dei proprietari e/o conduttori di cani nei luoghi pubblici o ad uso pubblico**

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce e tutela il valore e l'importanza degli animali di affezione e intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza nel rispetto della collettività e della salute degli stessi animali;

Premesso che a riprova dell'attenzione nei confronti dei cani nel corso degli anni è stata realizzata un'area specifica presso il Parco Fara Forni dedicata allo sgambamento degli animali;

Considerato che tra le attribuzioni del Sindaco rientrano quelle di adottare provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare potenziali pericoli che minacciano l'igiene e la salute pubblica, mediante interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Preso atto delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini, determinato dagli inconvenienti derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide e solide dei cani, nei luoghi pubblici e ad uso pubblico;

Preso atto che il fenomeno è in sensibile aumento e il comportamento reiterato, concentrandosi principalmente nel centro storico, lungo i marciapiedi del territorio, nei parchi pubblici e talvolta perfino nelle aree gioco riservate ai bambini e alle bambine, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, oltre che ad acuire il degrado e l'incuria dell'ambiente urbano;

Tenuto conto che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli e persistenti odori, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

Considerato che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

Considerato inoltre che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è un comportamento sanzionato anche a livello penale (art. 639 del Codice Penale), con aggravamento della sanzione se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico oltre che dall'art. 15 del Codice della Strada;

Dato atto, tuttavia, che non è sempre possibile governare e prevedere con tempestività il comportamento dell'animale, soprattutto nel caso delle deiezioni liquide, e che, quindi, risulta necessario provvedere successivamente alla rimozione e pulizia delle deiezioni, al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori e tutelare il decoro cittadino, nonché la tutela della proprietà privata;

Ritenuto quindi di dover sensibilizzare i proprietari e/o conduttori di cani di dotarsi di appositi contenitori di acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, con la quale provvedere alla diluizione e pulizia delle deiezioni liquide dei propri animali;

Considerata l'emergenza dei cani ritrovati vaganti e catturati nel numero di 800 nell'ultimo anno da parte del servizio di accalappiamento convenzionato con ATS Insubria nelle nostre zone con episodi culminati con aggressioni a persone;

Visti:

1. La comunicazione prefettizia del 23 aprile 2024 prot. uscita N. 0017350 registrata con prot. entrata N. 5792 pari data avente ad oggetto "Cani vaganti sul territorio. Rischi per l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini" in cui si richiama ai sindaci, quali Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, il potere sanzionatorio in materia;
2. Il Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, D.G.R. III/49784 del 28/02/1985;
3. La D.G.R. n. 12905 del 09/05/2003 della Regione Lombardia avente ad oggetto "Integrazione del Regolamento Locale d'Igiene Tipo" in materia di animali;
4. La Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
5. La L.R. n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", norme in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo, Capo II;
6. Il Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 recante "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" (BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017);
7. L'Ordinanza del 9 agosto 2023 del Ministero della Salute recante "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 198 del 25 agosto 2023;
8. il Regolamento di Polizia Urbana Comunale;
9. il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e l'igiene ambientale.

Necessitando la revoca, onde evitare sovrapposizioni normative, delle precedenti ordinanze sindacali in materia e in particolare:

- Ordinanza n. 08 del 23 febbraio 2008
- Ordinanza n. 67 del 3 novembre 2010.

Richiamato il comma 4 e 5 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Richiamato l'art. 35 del vigente Statuto comunale sui poteri di ordinanza del sindaco, l'efficacia del provvedimento e delle relative forme di pubblicità e accessibilità;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico:

1. di avere sempre con sé idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni solide (paletta e/o sacchetto). Tali strumenti dovranno essere esibiti, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;
2. di raccogliere le deiezioni solide del proprio animale che dovranno essere conferite, sigillate negli appositi sacchetti, nei contenitori specifici per le deiezioni canine o, in mancanza di essi, nei cestini stradali o riportate al domicilio per il corretto conferimento come RSU.

Inoltre, è vivamente raccomandato a tutti i conduttori di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico di avere con sé una bottiglietta d'acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide.

Le disposizioni precedenti del presente provvedimento non si applicano alle persone non vedenti, nonché alle unità cinofile della Forze di Polizia e di Protezione Civile, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale voglia disporre conseguentemente apposita ed efficace cartellonistica nei principali luoghi pubblici e aree di circolazione per far rispettare le suddette disposizioni.

Inoltre, ribadisce tutte le disposizioni, divieti e obblighi previsti dalla citata ordinanza del Ministero della Salute in materia a cui ci si richiama integralmente e in particolare quelli qui sotto riportati:

- Divieto addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani
- Divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi
- Obbligo tassativo di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune
- Obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

I summenzionati obblighi non si applicano nel caso in cui il cane sia condotto da persona diversamente abile, dalle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine e per la conduzione/guardia delle greggi.

In aggiunta, ai sensi della citata L.R. n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", norme in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo, Capo II sono altresì ribaditi i seguenti divieti di:

- a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
- c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- e) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
- f) vendere animali a minorenni.

Sempre ai sensi della citata Legge Regionale n.33/2009 vengono ribadite le seguenti disposizioni:

- Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
- Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
- Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.
- I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

- I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
- I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

Infine, richiamando i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 672 del Codice Penale: Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.
- Art. 6 comma 2 lett. d) del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2: il detentore di animali di affezione è tenuto a rendere adeguate precauzioni per impedire la fuga. La violazione è punita con una sanzione da euro 150 a euro 900 ai sensi dell'art. 112 comma 1 lett. a) della Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15;
- Art. 6 comma 2 lett. g) del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2: il detentore di animali di affezione è tenuto ad adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni. La violazione è punita con una sanzione da euro 150 a euro 900 ai sensi dell'art. 112 comma 1 lett. a) della Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 15;
- Art. 2052 del Codice Civile: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

D I S P O N E

l'invio della stessa:

- Alla PREFETTURA di Varese;
- Al COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di Malnate (VA);
- Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE – Sede –
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Veduggio
- Alla direzione del competente dipartimento di prevenzione veterinario dell'ATS Insubria
- Alle Guardie Eco-Zoofile OIPA di Varese e provincia – Sede di Gallarate

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, salvo che il fatto costituisca reato o non diversamente specificato e normato, la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza **è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro;**
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine con la raccomandazione che nella prima settimana di applicazione prevalga l'aspetto informativo e dissuasivo rispetto a quello sanzionatorio.

Di ogni e qualsiasi novità dovrà essere data tempestiva notizia al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti necessari.

La presente ordinanza revoca e sostituisce integralmente le ordinanze sindacali in materia e in particolare le ordinanze n. 08 del 23 febbraio 2008 e n. 67 del 3 novembre 2010; rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni e sarà resa pubblica, mediante pubblicazione all'albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Vedano Olona, 9 maggio 2024

Il Sindaco
(Dott. Cristiano Citterio)